

ASSEMBLEA COSTITUENTE

CCCXLIII.

SEDUTA POMERIDIANA DI SABATO 20 DICEMBRE 1947

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BOSCO LUCARELLI

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione):		
PRESIDENTE	3482, 3483	
TARGETTI	3482, 3483, 3484	
MORTATI	3482	
LUSSU	3482	
BELLAVISTA	3482	
BORDON	3482, 3483	
GRASSI	3482, 3483, 3484	
GIANNINI	3484	
Disegno di legge (Seguito della discussione):		
Modificazioni al decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, per l'elezione della Camera dei deputati. (48)	3485	
PRESIDENTE	3485, 3490, 3495, 3496, 3497, 3498, 3501, 3502, 3504, 3511, 3513	
SCOCIMARRO, <i>Presidente della Commissione</i>	3485, 3496, 3503, 3504	
NOBILE	3485, 3495, 3505, 3506, 3512	
LUCIFERO	3485, 3490, 3495, 3498, 3502	
COLITTO	3487, 3495	
RESCIGNO	3487, 3495	
GRILLI, <i>Relatore per la minoranza</i>	3487	
FUSCHINI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	3488, 3493, 3495, 3496, 3503, 3504, 3511, 3514	
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	3490	
CORBINO	3490, 3496, 3512	
PICCIONI	3491	
BADINI CONFALONIERI	3493, 3501	
MARTINO GAETANO	3493, 3496, 3501	
UBERTI	3495, 3496	
MARINA	3495	
MAZZA	3496	
FABRI	3497, 3506	
TOGLIATTI	3497	
MATTARELLA	3498	
CIFALDI	3501	
MICCOLIS	3501, 3502	
CEVOLOTTO	3501, 3504	
CRISPO	3501	
GIANNINI	3502, 3503, 3504	
NUMEROSO	3502	
ANDREOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio</i>	3503, 3504	
GULLO ROCCO	3503	
TREVES	3503	
LA MALFA	3503	
ROSSI PAOLO	3504	
CAPPA	3504	
PERRÒNE CAPANO	3506	
DONATI	3507, 3512	
CARONIA	3508, 3513	
BASILE	3508, 3512	
ARCANGELI	3510, 3512	
MORELLI RENATO	3512	
PIGNATARI	3512, 3513	
PATRISSI	3513	
MASTINO GESUMINO	3513	
DE MARTINO	3513, 3514	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	3497, 3499	
Risultato della votazione segreta:		
PRESIDENTE	3497, 3499	
Sull'ordine dei lavori		
PRESIDENTE	3515	
Interrogazioni con richiesta d'urgenza (Annunzio):		
PRESIDENTE	3516	
Interrogazioni (Annunzio):		
PRESIDENTE	3516, 3519	

La seduta comincia alle 16.

MAZZA, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana. (È approvato).

Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Ricordo all'Assemblea che stamani si è sospesa la discussione sulla sesta norma transitoria, in attesa che ne fosse concordato il testo fra i presentatori degli emendamenti.

Comunico che è stato presentato il seguente testo che dovrebbe costituire il primo comma della sesta norma transitoria già proposta dall'onorevole Mortati e da altri:

« L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare entro il 31 gennaio 1948 sulla legge elettorale del Senato della Repubblica e sugli statuti regionali speciali. ».

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Vorrei chiedere all'onorevole Mortati se non avrebbe nulla in contrario ad aggiungere in questo comma anche l'indicazione della legge sulla stampa.

MORTATI. Aderisco alla proposta del collega Targetti.

LUSSU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Vorrei soltanto fare una considerazione sull'ordine di discussione di questi argomenti.

PRESIDENTE. Questa elencazione non ci impegna a seguire un ordine prestabilito, ma semplicemente l'indicazione delle materie.

LUSSU. Proprio su questo problema desideravo attirare l'attenzione dell'Assemblea. Noi, se avessimo avuto la possibilità di farlo, avremmo certamente discusso ed approvato i quattro statuti delle Regioni particolari, perché debbono far parte della Costituzione. Ora, mi pare che, non avendo avuto tempo di far questo, noi faremmo bene fin da adesso a stabilire che il primo problema che verrà posto in discussione nel mese venturo, quando l'Assemblea verrà riconvocata, sarà quello degli statuti regionali speciali. Dopo discuteremo la legge elettorale del Senato ed infine — se l'Assemblea lo crederà opportuno — anche la legge sulla stampa. Il mio parere è che fin d'ora dobbiamo fissare questo ordine dei lavori, vale a dire dare la precedenza, come nostro obbligo, agli statuti particolari che formano materia costituzionale.

BELLAVISTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLAVISTA. Non mi sembra fondata la preoccupazione dell'onorevole Lussu in relazione al progetto che viene al nostro esame, poiché non si tratta di stabilire un ordine di precedenza nella discussione, che deve essere — a mio parere e secondo la palese parola della proposta — completamente esaurita. Vale a dire: « e per il coordinamento degli statuti e per la legge elettorale del Senato e per la legge sulla stampa », senza con questo che un argomento od una proposta esaminata in precedenza escludano la possibilità del completamento di decisioni nei confronti degli altri argomenti.

Perciò le preoccupazioni — che d'altra parte potrebbero essere fondate — del collega Lussu vengono eliminate. Si dovranno esaminare non soltanto i coordinamenti degli statuti regionali speciali, ma anche la legge sulla stampa e la legge elettorale del Senato.

LUSSU. Ma gli statuti sono leggi costituzionali!

BORDON. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON. Pregherei l'onorevole Mortati di voler aderire alla proposta fatta dall'onorevole Perassi di non fissare una data o quanto meno di voler mettere: « prima della convocazione dei comizi elettorali ».

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Mi pare che siamo d'accordo su quello che il Presidente dell'Assemblea ha detto. Questa è una indicazione, non è una elencazione: sono argomenti che dovranno venire tassativamente all'ordine del giorno dell'Assemblea, ma l'Assemblea, come sempre, è sovrana, è padrona del suo ordine del giorno e lo formerà, volta per volta, come crederà. L'importante è stabilire che gli argomenti della prossima tornata di lavori dell'Assemblea saranno quelli indicati nella norma transitoria della Costituzione.

BORDON. Vorrei sapere se aderisce alla mia proposta.

GRASSI. Non possiamo aderire.

PRESIDENTE. Onorevole Bordon, se riesco a interpretare la sua preoccupazione, essa è questa: che gli statuti particolari, ed in particolare quello della Val D'Aosta, siano al più presto votati.

BORDON. Volevo far presente la necessità di aver una maggiore disponibilità di tempo. Siccome stiamo coordinando gli statuti ed abbiamo coordinato lo statuto sardo, per cui restano ancora da coordinare gli altri tre statuti, sarebbe bene avere dinanzi a noi il massimo tempo possibile e quindi fis-

sare una data oltre il 31 gennaio, quale potrebbe essere almeno il 7 o l'8 febbraio.

PRESIDENTE. Onorevole Bordon, l'onorevole Mortati dichiara che non è d'accordo con la sua proposta. Ne fa una proposta formale?

BORDON. Sì. Bisognerebbe arrivare almeno alla data di convocazione dei comizi elettorali.

PRESIDENTE. Allora, si potrebbe dire: « fino alla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Passiamo alla votazione. Il primo comma è del seguente tenore:

« L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge elettorale del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali, sulla legge per la stampa ».

L'onorevole Bordon propone di sostituire all'indicazione « 31 gennaio 1948 », la seguente frase:

« sino alla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Votiamo quindi per divisione. Pongo in votazione le parole:

« L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare ».

(Sono approvate).

Pongo in votazione l'emendamento Bordon al testo Mortati:

« fino alla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione le parole:

« entro il 31 gennaio 1948 ».

(Sono approvate).

Pongo in votazione l'ultima parte del primo comma:

« sulla legge elettorale del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa ».

(È approvata).

Dobbiamo ora passare al primo comma — che diviene ora secondo — del testo Mortati, del seguente tenore:

« Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente potrà essere riconvocata, quando vi sia necessità di deli-

berare sulle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, commi primo e secondo, e 3, commi primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98 ».

TARGETTI. Chiedo di parlare sull'ordine della votazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Mi sembrerebbe il caso, prima di passare a questo secondo comma, di porre in votazione il comma corrispondente del nostro emendamento.

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Mi sembrava che avessimo discusso a lungo su questa questione e ci fossimo trovati d'accordo nel votare come seconda parte l'articolo proposto dall'onorevole Mortati ed altri.

Non possiamo accettare la formulazione dell'onorevole Targetti, perché l'articolo 58 della Costituzione prevede il funzionamento normale del potere legislativo e quindi ciò che succede fra una legislatura e l'altra. Qui, invece, ci troviamo di fronte ad una Assemblea Costituente, ossia ad un organo eccezionale che finisce i suoi poteri, e dobbiamo creare i nuovi organi del potere legislativo. Pertanto, non si tratta di applicare l'articolo 58, ma di fare qualche cosa di analogo. E questo qualche cosa di analogo l'abbiamo risolto in questa maniera: stabilendo un periodo — che va sino al 31 gennaio 1948 — nel quale saranno approvati determinate leggi e provvedimenti. Inoltre, in via del tutto eccezionale, stabiliamo che l'Assemblea potrà rivivere — oltre che per le facoltà interne di Commissioni e di potere ispettivo che le diamo — come Assemblea, soltanto nei casi stabiliti dall'articolo 2, comma primo e secondo — rielezione del Presidente della Repubblica — e dall'articolo 3, che riguarda le materie costituzionali o legislative che il Governo intenda presentare all'Assemblea.

Non possiamo riallacciarci ad una questione che si svolgerà quando il potere legislativo sarà normalmente stabilito, ma dobbiamo fare una disposizione ponte, una disposizione transitoria che possa risolvere qualche caso di emergenza che potrebbe presentarsi da oggi fino alle prossime elezioni.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione dapprima la formulazione proposta dall'onorevole Targetti:

« In applicazione della norma di cui al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, i poteri dell'Assemblea Costituente

sono prorogati dalla data del suo scioglimento sino al giorno delle elezioni delle nuove Camere ».

(Non è approvata).

Pongo in votazione il secondo comma, testè letto, della formulazione proposta dall'onorevole Mortati.

(È approvata).

Il terzo comma è invece simile nei due testi, salvo alcune lievi modificazioni formali.

Pongo in votazione il terzo comma nel testo Mortati:

« In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamento. I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta ».

(È approvata).

L'ultimo comma si presenta con formulazione e con sostanza diverse rispettivamente nelle due proposte Targetti e Mortati. Propone l'onorevole Targetti:

« L'Assemblea Costituente può, in tale periodo, essere convocata in via straordinaria dal suo Presidente su richiesta o del Governo o di almeno 200 deputati ».

Propone invece l'onorevole Mortati:

« L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o della metà più uno dei suoi membri ».

Prego di tener presente che vi sono due diversità: la prima è quella che si riferisce ai poteri dell'Assemblea eventualmente riconvocata; la seconda, quella che si riferisce al numero dei deputati che devono fare la richiesta perché il Presidente proceda alla riconvocazione.

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Osservo che avendo già noi approvato il secondo comma del testo Mortati, in base al quale l'Assemblea può essere convocata per deliberare soltanto sulle materie di cui agli articoli 2 e 3, commi primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, appare superflua la votazione sulla prima parte del testo Targetti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, data la votazione che abbiamo già fatta del se-

condo comma — che costituiva in precedenza il primo comma del testo dell'onorevole Mortati — come giustamente ha osservato l'onorevole Grassi, non è possibile mettere in votazione la formulazione della prima parte dell'ultimo comma dell'onorevole Targetti, la quale lascia indeterminata la materia.

E pertanto, su questa prima parte dell'ultimo comma non v'è da porre in votazione che la formulazione dell'onorevole Mortati. Resta aperta, invece, alla votazione la seconda parte dell'emendamento Targetti, per quanto si riferisce al numero dei deputati che può richiedere la convocazione.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Per un chiarimento, onorevole Presidente. Forse ricordo male, ma mi sembrava ci fosse una proposta dell'onorevole Giannini che fissava il *quorum* in un terzo; noi avevamo inteso col nostro emendamento di andare incontro a chi proponeva la metà, elevando il terzo a 200.

GIANNINI. Non v'è stato un regolare emendamento.

PRESIDENTE. Non so se l'onorevole Giannini intenda fare adesso una proposta formale.

GIANNINI. V'è stata una proposta verbale; ma la differenza con l'emendamento Targetti è di così poco rilievo che non mette conto di fare una proposta apposita.

PRESIDENTE. Allora, pongo in votazione la prima parte dell'ultimo comma nel testo Mortati:

« L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo ».

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte, secondo la proposta dell'onorevole Targetti:

« o di almeno duecento deputati ».

(Dopo prova e controprova, e votazione per divisione, è approvata).

La sesta norma transitoria risulta, nel suo complesso, così approvata:

« L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge elettorale del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

« Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente potrà essere riconvocata, quando vi sia necessità di deli-

berare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, commi primo e secondo, e 3, commi primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

« In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamento. I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

« L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno 200 deputati ».

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Modificazioni al decreto legislativo 10 marzo 1946 n. 74 per l'elezione della Camera dei deputati. (48).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 10 marzo 1946 n. 74, per l'elezione della Camera dei deputati (48).

Ieri mattina avevamo sospeso la discussione per dar modo alla Commissione di presentare all'Assemblea un testo che sodi sfacesse almeno in parte i presentatori dei vari emendamenti circa l'utilizzazione dei resti. Chiedo all'onorevole Presidente della Commissione di riferire in proposito.

SCOCCIMARRO, *Presidente della Commissione*. La Commissione si è riunita con i presentatori degli emendamenti, ma non si è arrivati ad una decisione comune su tutte le questioni controverse; su alcune sì e su alcune no. Perciò, quando le singole questioni verranno in discussione, la Commissione comunicherà le sue decisioni.

PRESIDENTE. Darò allora la parola ai presentatori degli emendamenti all'articolo 3-bis. L'onorevole Nobile ha proposto il seguente emendamento:

« Al primo comma dell'articolo 15, alla parola « dodici », sostituire la parola « quattro ».

Ha facoltà di svolgerlo.

NOBILE. Ho proposto sostanzialmente una riduzione. Non è che insisto sul numero di quattro: potrebbe essere anche di sei. Però mi sembra conveniente favorire i piccoli partiti. Ecco perché propongo una riduzione.

Nella passata legge erano 12 le circoscrizioni nelle quali era necessario aver presen-

tato una lista perché si fosse ammessi nel Collegio nazionale. Ora, proporrei che invece di dodici si parlasse di quattro o sei. Ad ogni modo, insisterei per una riduzione di quel numero.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Lucifero e Condorelli:

« Sostituire il terzo comma dell'articolo 15 col seguente:

« Nessuno può essere candidato nel Collegio unico nazionale se non è candidato in un collegio circoscrizionale. Nessuno può essere eletto nel Collegio unico nazionale se non è stato eletto in un collegio circoscrizionale ».

L'onorevole Lucifero ha facoltà di svolgerlo.

LUCIFERO. Signor Presidente, la lista nazionale ha sollevato moltissime discussioni; tante discussioni che solo per un pelo essa è passata anche nella nuova legge. Le osservazioni sono state di vario genere, ed hanno un carattere di diversa natura, che deve essere esaminato.

Evidentemente, con la nuova Costituzione — ed io prego gli onorevoli colleghi di fare attenzione per l'avvenire a quanto io dico — la lista nazionale, come fu congegnata nel passato, non può assolutamente reggere. Del resto, anche nella nuova legge si dice che la lista nazionale viene stabilita ai soli fini della utilizzazione dei resti: cioè, la lista nazionale non può avere altra funzione ed altro fine che quelli di impedire che si disperdano i resti.

Qualunque altra funzione esorbiterebbe dalle espresse intenzioni del legislatore. Faccio notare che la nostra Costituzione, sotto il regime della quale, essendo stato respinto il concetto del *referendum*, dovrebbero svolgersi le prossime consultazioni e con la quale la legge elettorale deve essere in perfetta sincronia, anche se sarà votata e approvata prima della Costituzione, stabilisce all'articolo 45, secondo capoverso, che il voto è personale. Ora, è evidente che nella lista nazionale, così come sarebbe congegnata nell'attuale progetto di legge che riproduce il precedente, il voto non sarebbe personale. Il voto sarebbe nettamente impersonale, perché i voti andrebbero alle persone alle quali quei voti non erano destinati: persone le quali non erano comprese nella lista. Ma non basta. L'articolo 53 della Costituzione stabilisce che la Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Ora non vi è dubbio che, così come è congegnata la legge oggi, così come fu congegnata la legge ieri, la lista nazionale rappresenti un

sistema di elezione indiretta. Perciò, due volte incostituzionale sarebbe la lista nazionale, se rimanesse tale quale è stata consegnata.

Noi siamo stati dei costituenti e siamo stati dei costituenti in un clima spesso rovente e non sempre sereno; e certe volte abbiamo giocato un po' troppo con la nostra Costituzione e con le nostre stesse deliberazioni. Ma io vi parlo da uomo il quale pensa che, con l'approvazione della Costituzione e con la sua entrata in vigore, certo clima rovente e certe mancanze di serenità abbiano a cessare in Italia. E vi parlo anche con la triste esperienza di chi è stato membro della Giunta delle elezioni, cosa che, vi assicuro, non mi capiterà più. Non mi posso dimettere, ma potrò pregare di non esserci messo.

Ad ogni modo io sono convinto che l'Assemblea Costituente correggerà la lista nazionale, in modo che essa diventi strumento di democrazia e non rimanga strumento di partitocrazia.

Ma, se essa dovesse restare tale quale essa è, la Giunta delle elezioni e la Corte costituzionale avranno da divertirsi; perché non ci saranno dei cavilli, ma ci saranno dei legittimi motivi di diritto costituzionale, per ricorrere contro certe elezioni. E noi ci troveremo non solo di fronte ad una serie di contestazioni, ma ci troveremo di fronte a tutta una serie di elezioni annullate e di fronte al modo di risolvere i problemi, che da questi annullamenti sorgeranno.

Allora, sorge la necessità di inquadrare la lista nazionale nel nostro diritto.

A questo tende l'emendamento che l'onorevole Condorelli ed io abbiamo presentato. Questo emendamento vuole legittimare costituzionalmente ed anche moralizzare democraticamente l'esistenza, ormai consacrata, di questa lista nazionale.

La prima parte di esso, da me già proposta in sede di Consulta, fu approvata allora ed è stata depennata dalla legge attuale; ma c'era nella precedente. È quella che stabilisce che nessuno possa essere eletto nella lista nazionale, se non si è presentato agli elettori in liste circoscrizionali. Ed abbiamo visto — i colleghi della Giunta delle elezioni lo possono confermare — che in sede di certe contestazioni questo periodo ci è servito di guida per interpretare la legge e ci ha dato modo di chiarire alcune situazioni.

Ma io qui ripresento l'emendamento quale lo presentai allora, perché non avrebbe senso comune esigere da un individuo che si presenti in lista circoscrizionale, se poi non si esigesse

anche la sua elezione nella lista circoscrizionale perché egli possa essere proclamato nella lista nazionale.

È un po' difficile dire certe cose; ma io sono uomo franco; spero che nessuno si adonerà.

Noi abbiamo avuto dei candidati in liste circoscrizionali che hanno sfiorato la elezione, avendo ottenuto migliaia e migliaia di voti preferenziali; mentre abbiamo visto entrare nella Costituente persone, egregissime e rispettabilissime, fra le quali ho anche qualche carissimo amico, le quali in tre collegi erano riuscite sì e no a racimolare 400 voti; cioè persone che il Corpo elettorale aveva rifiutato. È spiacevole dire questo; ma la democrazia, purtroppo, è fatta di scelta di popolo e non di elezione di élites e noi non possiamo ammettere che le segreterie di partito, che già costituiscono delle élites, nominino deputati per loro conto e spesso contro la volontà del popolo. Per questo pensiamo che la prima parte vada integrata con la seconda e cioè sia necessario affermare che, come è obbligo per ciascun candidato della lista nazionale il presentarsi in lista circoscrizionale, così nessuno possa essere eletto nella lista nazionale se non è stato eletto nella sua circoscrizione. L'opzione obbligatoria è già nella legge precedente ed il concetto affermato nella legge era cioè che chi era stato eletto nella circoscrizione ed apparteneva alla lista nazionale doveva andare *ope legis* nella lista nazionale per far posto al suo successore immediato nella lista circoscrizionale. Si tratta di consacrare questo principio. Si può fare una sola obiezione a questo principio: cosa facciamo, se nessuno sarà eletto? Ebbene, onorevoli colleghi, se un movimento politico nell'epoca moderna della democrazia organizzata non riesce ad avere un eletto, io sono molto in dubbio se debba entrare in Parlamento, perché intendiamoci bene: rappresentanza di minoranze sì — ed io qui sono una rappresentanza di minoranze e parlo come minoranza — ma rappresentanza di minoranze qualificate; perché se vogliamo raggiungere frazionamenti fino all'individuo, allora ciascuno di noi è minoranza e potrebbe reclamare la sua rappresentanza.

In secondo luogo, un'altra osservazione si può fare: che cosa faremo se alla lista nazionale venissero più quozienti dei candidati eletti nelle circoscrizioni che in essa siano compresi? Questa è un'obiezione matematica la quale non regge alla pratica; obiezione che dimostra una seconda moralizzazione della lista nazionale, perché costringerà

i partiti a mettere in lista nazionale non i raccomandati di Tizio o di Caio, o i figli di papà, ma coloro che abbiano già indicazioni e sicurezza nel corpo elettorale. Io credo che la lista nazionale, triste malattia entrata nel sistema elettorale italiano, che la partitocrazia ha imposto per combattere la democrazia, esclusivamente nella legge elettorale italiana, possa essere sanata e moralizzata con questo imperativo: mettervi solo coloro di cui si è convinti che possano avere veramente i suffragi popolari.

Insisto quindi perché questo emendamento venga accolto. Ne guadagnerà la consapevolezza dei partiti, ne guadagnerà il prestigio del Parlamento, ne guadagnerà la democrazia che è fatta di rispetto delle sue regole e che nella lista nazionale vede un altro tentativo con cui la parademocrazia dei partiti, organizzati anche contro la democrazia, cerca di trovare la via di inficiarne il funzionamento onesto, corretto, semplice e morale. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Giannini ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Sostituire il terzo comma dell'articolo 15, col seguente:*

« Non risulteranno eletti, né saranno proclamati, quei candidati inclusi nella lista nazionale che non siano stati eletti almeno in una circoscrizione ».

« *Al quarto comma dell'articolo 15, alle parole: tre liste, sostituire le parole: cinque liste* ».

L'onorevole Giannini non è presente.

COLITTO. Li faccio miei e rinuncio a svolgerli, tanto più che il primo è assai simile a quello testè svolto dall'onorevole Lucifero.

PRESIDENTE. L'onorevole Tumminelli ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire il terzo comma dell'articolo 15, col seguente:*

« Nel Collegio unico nazionale possono essere eletti i candidati delle liste circoscrizionali che non risultino eletti nella circoscrizione e abbiano riportato il maggior numero di voti preferenziali ».

Non essendo egli presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Rescigno ha presentato il seguente emendamento:

« *Alla fine del quinto comma dell'articolo 16, sono aggiunte le parole: e la sua sottoscrizione è nulla* ».

Ha facoltà di svolgerlo.

RESCIGNO. Il mio emendamento riguarda l'articolo 16 e tende a colmare una lacuna della legge. Invero nell'articolo 16 si stabilisce che « Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati. Il colpevole è punito con la reclusione sino a tre mesi e con la multa sino a lire 10.000 ». Ma non si dice nulla circa la sorte delle sue sottoscrizioni, se restino valide o siano nulle, come dovrebbe essere. Perciò propongo che si stabilisca espressamente che le sue sottoscrizioni siano nulle.

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti dell'onorevole Grilli, del seguente tenore:

« *Al settimo comma dell'articolo 16, sopprimere le parole: e collegarsi col Collegio unico nazionale* ».

« *All'ottavo comma, sopprimere le parole: e a presentare eventualmente la lista dei candidati al Collegio unico nazionale per la utilizzazione dei voti residuali* ».

Ha facoltà di svolgerli.

GRILLI, Relatore per la minoranza. In seguito alla votazione sul collegio unico nazionale gli emendamenti sono decaduti.

Vorrei dire una parola soltanto sull'emendamento Lucifero. Io sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Lucifero nelle critiche alla lista nazionale, ma, disgraziatamente, queste critiche ormai costituiscono soltanto un elogio funebre al mio emendamento, che è morto ieri mattina.

Era tale la mia speranza che la lista nazionale morisse, che non mi posso assuefare ancora all'idea che sia viva. Però, l'emendamento proposto dall'onorevole Lucifero porterebbe ad un grave inconveniente, dannerebbe i piccoli partiti, e, badate, non i piccolissimi soltanto, ma anche certi partiti che pur avendo in Italia quasi un milione di voti non riuscissero a raggiungere un quoziente in nessuna circoscrizione. Io vi faccio l'esempio del Partito d'azione che ha portato alla Camera sette deputati per mezzo del collegio unico nazionale.

Il Partito d'azione non ha ottenuto un quoziente in nessuna delle circoscrizioni, ma in tutta Italia ha avuto 600-700.000 voti.

UBERTI. Trecentomila.

GRILLI, Relatore per la minoranza. Siccome il quoziente più basso è stato quello di Catanzaro di 30.000 voti, voi potete supporre anche che un partito abbia 26-27-28-29.000 voti per ogni circoscrizione e non riesca a raggiungere un quoziente, mentre in tutta Italia potrebbe raggiungere 700-800.000

voti. Ora, un partito che ha 700-800.000 elettori ha ben diritto di avere qui la sua rappresentanza, altrimenti non si rispetta più il principio della rappresentanza delle minoranze. Ed allora, correggiamo la lista nazionale, cerchiamo di renderla più piccola che sia possibile. Ma, col sistema proposto dall'onorevole Lucifero non si rimedia nulla e la lista nazionale diventerebbe soltanto un aiuto per i grandi partiti, mentre costituirebbe la morte dei piccoli partiti. Nell'interesse dei piccoli partiti, e ieri mi si è detto che anche il mio è un piccolissimo partito, nell'interesse dei piccoli partiti sono contrario all'emendamento Lucifero.

-PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore di esprimere l'avviso della Commissione sopra gli emendamenti.

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Circa l'emendamento Rescigno, la Commissione non avrebbe nessuna difficoltà ad accettarlo. È esatto l'emendamento dell'onorevole Rescigno in quanto, la legge del 1946, dopo aver stabilito che non si possono sottoscrivere più liste di una stessa circoscrizione, e chi le sottoscrive cade sotto la sanzione penale di 10 mila lire di multa, non dice poi, come giustamente ha osservato l'onorevole Rescigno, che valore abbia la sottoscrizione che è, direi così, colpevole, come un abuso di sottoscrizione. Quindi, appare giusto l'emendamento dell'onorevole Rescigno e la Commissione non avrebbe difficoltà ad accettarlo.

BUBBIO. Ma, se l'elettore non sa che ha sottoscritto più liste?

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Per evitare ogni inconveniente sarà consigliabile di non attenersi ai limiti ristretti indicati dalla legge circa il numero minimo dei presentatori di lista. Basterà far sottoscrivere le presentazioni da più di 500 elettori.

Per quanto si riferisce all'emendamento dell'onorevole Lucifero, devo far presente all'Assemblea che egli non ha fatto altro che riecheggiare qui le resistenze che egli già fece in sede di Consulta nazionale, quando si trattò della lista nazionale.

Ora, la Commissione della Consulta non propose che colui che è in lista nazionale debba per obbligo essere iscritto candidato in una circoscrizione: fu il Consiglio dei Ministri che propose questa inserzione...

LUCIFERO. La proposi io.

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Ma non fu accolta dalla Consulta.

LUCIFERO. Ma era nella legge.

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Era nella legge, ma vi fu messa dal Consiglio dei Ministri.

A parte questo e la giustissima osservazione dell'onorevole Grilli, credo che si debba tener presente tutto il congegno che fa capo al Collegio unico nazionale ad alla lista nazionale.

L'onorevole Lucifero ha detto che si vien meno alla Costituzione. Ora, io penso che l'onorevole Lucifero prescinda dal sistema elettorale proporzionale. Nel sistema elettorale proporzionale si vota una lista e non un nome. Poi si è aggiunto il congegno delle preferenze; ma questa aggiunta della preferenza non ha alcuna influenza sul valore dei voti ottenuti dalla lista: il valore della lista è determinato dai voti sul contrassegno, cioè dal voto di lista.

Ora, l'elettore non vota solo la lista per i candidati che trova nella lista della sua circoscrizione. La legge ha stabilito un insieme di misure perché venga a notizia dell'elettore che mentre da il voto di lista, egli vota non solo per la lista della sua circoscrizione e può dare preferenza ad alcuni candidati della stessa lista, ma vota anche per la lista nazionale dello stesso contrassegno, collegata con la lista circoscrizionale. Della lista nazionale si da notizia a tutti per mezzo della *Gazzetta Ufficiale*; e nelle sale elettorali è affissa, oltre alla lista circoscrizionale, anche ogni lista nazionale.

Per quanto si riferisce al voto di preferenza, il voto di preferenza è esclusivamente ammesso per la lista circoscrizionale. Ma per la lista nazionale la legge ha stabilito che non vi è preferenza, vale a dire che si tratta di una scheda rigida.

Ora, non mi pare che si possa sostenere che queste disposizioni offendano il principio costituzionale che il voto deve essere personale o diretto:

No, non va contro alle disposizione della Costituzione, perché l'elettore esprime il suo personale divisamento sulla lista circoscrizionale votando prima di tutto il contrassegno e scegliendo, o non scegliendo anche uno o più candidati. Se fosse esatta l'eccezione dell'onorevole Lucifero si dovrebbe concludere che il sistema proporzionale sarebbe contrario alla norma costituzionale, mentre invece l'Assemblea Costituente ha ritenuto, con un suo ordine del giorno, che alla elezione della Camera dei deputati si debba applicare il sistema proporzionale.

Si tratti di sistema proporzionale o di sistema uninominale il voto è sempre perso-

nale cioè è l'elettore che lo esprime in persona: se vota una lista o vota un nome singolo il voto è sempre « personale ».

L'onorevole Lucifero ha qui ripetuto l'ap-punto che fu eccepito in sede di Consulta nazionale dal consultore Rizzo, che il voto non sia diretto. Ma è anche questo un errore di interpretazione sul significato della parola « diretto ».

Quando si parla di voto diretto, si intende dire che l'elettore deve esprimere definitivamente lui solo la sua scelta. Orbene, il voto che si dà nel sistema proporzionale, sia esso a scheda rigida o a scheda con le preferenze, è sempre un voto diretto dato dall'elettore. Non trovo, quindi, come si possa parlare di voto indiretto. Di voto indiretto si può parlare soltanto nel caso in cui gli elettori siano chiamati a scegliere determinate persone incaricate di esprimere esse il voto definitivo. Questo soltanto può definirsi voto indiretto.

Pertanto, le obiezioni sollevate dall'onorevole Lucifero non hanno alcuna seria consistenza e non possono essere prese in considerazione. L'onorevole Lucifero non vuole poi riconoscere i partiti, ed io sono semplicemente meravigliato che tale misconoscimento ci venga proprio da lui, che è oggi il valoroso segretario del Partito liberale italiano.

Io non comprendo, francamente, come egli possa assumere un atteggiamento contro i partiti, perché in fondo il suo atteggiamento offende — permettetemi se credo di poter parlare così — offende, dicevo, l'interesse del suo stesso Partito: offende l'interesse del suo Partito più che dei grandi partiti, perché il sistema dei resti favorisce essenzialmente i piccoli e medi partiti più che i grandi; e ciò è stato, infatti, lo scopo fondamentale per cui noi abbiamo accettato questa forma di utilizzazione dei resti.

Ho detto che non favorisce certo i grandi partiti. Voi potete, infatti, pensare che il Partito comunista, il Partito socialista, allora unificato, e il Partito democristiano che hanno raccolto sul loro contrassegno le più vaste espressioni della consultazione popolare del 2 giugno 1946, non avrebbero sofferto gran che nella grande cifra della loro rappresentanza, ove fosse mancato questo sistema dei resti.

I medi partiti invece — e ve ne sono ed io mi auguro che crescano non di numero ma di consistenza, specialmente a destra ed a sinistra — i medi ed i piccoli partiti, dunque, si sono giovati del sistema dei resti. Soprattutto i piccoli partiti se ne sono giovati, i

piccoli partiti che avevano una qualche significazione politica.

Onorevoli colleghi i partiti medi e piccoli hanno tutto l'interesse a mantenere la lista nazionale per l'utilizzazione dei resti. Se alcuni di voi non si persuadono di questo constatando i risultati elettorali del 2 giugno 1946, ciò dipende evidentemente da una pregiudiziale astratta che nega tutto ciò che proviene dal sistema proporzionale.

Ma la proposta più grave dell'onorevole Lucifero è quella che non siano eletti nella lista nazionale coloro che non sono già stati eletti in una lista circoscrizionale. L'onorevole Lucifero ha il dono di essere costantemente coerente con le sue premesse e con certi suoi determinati principi di carattere politico — lo riconosco apertamente. Ma osservo all'onorevole Lucifero quanto segue: se la lista nazionale per l'utilizzazione dei resti deve contenere degli uomini di partito che abbiano già la sicurezza in partenza di riuscire eletti nelle circoscrizioni, uno dei fini viene a mancare. L'onorevole Lucifero non ignora che uno dei fini della lista nazionale è proprio quello di favorire elementi della vita dei partiti che meritano di sedere in un'Assemblea legislativa (*Commenti*) e che indipendentemente dalla loro volontà, non sono adatti a sostenere il satanico gioco delle preferenze che si svolge nell'interno di ogni lista. (*Commenti a destra*).

Ora, noi riteniamo che, pretendere che i candidati della lista nazionale siano riusciti già eletti nelle circoscrizioni, turbi completamente tutta l'euritmia del congegno che fa capo al Collegio unico nazionale e alla lista nazionale.

Noi abbiamo voluto valorizzare non solo i partiti di minoranza, ma tutti i partiti che sostengono la lotta elettorale; e siccome sono i partiti che dirigono la lotta elettorale, noi riteniamo che i partiti abbiano anche la capacità di fare essi un vaglio degli uomini che possano esser utili alla loro attività nel campo parlamentare. E dobbiamo riconoscere, onorevoli colleghi, che la scelta dei partiti, a parte le incongruenze che vi possono sempre essere, non è certamente inferiore alla scelta che possono fare gli elettori.

Bisogna essere obiettivi e considerare tutti i lati del problema. In questa obiettività voi troverete, io penso, il conforto e l'appoggio per riconoscere che il sistema del Collegio unico nazionale con la lista nazionale rigida è il sistema che conviene maggiormente a tutti per realizzare in giusto modo l'utilizzazione dei resti. Non ho altro da dire.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo si rimette all'Assemblea per quanto riguarda tutti gli emendamenti, ad eccezione di quello proposto dall'onorevole Rescigno.

Il Governo esprime l'avviso che l'emendamento dell'onorevole Rescigno non possa essere accolto per questi motivi: in base alle disposizioni attualmente vigenti, se un elettore sottoscrive due liste, la sua sottoscrizione è valida, ma l'autore di questa infrazione è punito con una pena pecuniaria.

Con l'emendamento dell'onorevole Rescigno si verrebbe ad annullare la sottoscrizione dell'elettore. Quale ne sarebbe la conseguenza? Una lista che avesse il minimo di elettori — 500 per esempio —, vedendosi annullata una sola firma si vedrebbe preclusa la possibilità di agire sul terreno elettorale. Poco male, dite, questo! Ma bisognerebbe accettare l'ipotesi che un partito volontariamente abbia fatto sottoscrivere da un elettore la lista sapendo ch'egli abbia sottoscritto anche un'altra lista. Noi rovesceremo su un partito o su un Comitato elettorale la responsabilità o la truffa o l'inganno che un elettore potrebbe commettere a danno di un altro partito. Direi di più: vi potrebbe essere anche un tentativo di frode fatto da un partito a danno di un altro, invitando a sottoscrivere la lista di un partito un elettore che abbia sottoscritto un'altra lista.

Ritengo che, data la gravità delle conseguenze che importerebbe questo fatto, l'emendamento dell'onorevole Rescigno non possa, non debba essere accolto, bastando la sanzione a carico dell'elettore di 10.000 lire di multa.

PRESIDENTE. Ricordo che gli onorevoli Martino Gaetano e Corbino hanno proposto il seguente emendamento:

« Al quarto comma dell'articolo, aggiungere:

« L'ordine dei candidati nella lista nazionale sarà stabilito sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati nelle liste circoscrizionali ».

Evidentemente questo emendamento deve riferirsi all'articolo 15.

L'onorevole Corbino ha facoltà di svolgerlo.

CORBINO. Mi pare che vi sia una questione che noi dovremmo risolvere in linea pregiudiziale votando su una delle proposte della Commissione.

La Commissione all'articolo 3-bis propone la soppressione del 3° comma dell'articolo 15. Ora questa questione coinvolge sia l'emendamento dell'onorevole Lucifero, sia tutti gli altri emendamenti che vogliono subordinare la designazione dei candidati da scegliere nella lista nazionale al fatto che siano o no iscritti nella lista circoscrizionale. Quindi potremmo cominciare da lì. Se decidessimo la soppressione del comma previsto dalla Commissione il nostro emendamento all'articolo 62 decaderebbe.

PRESIDENTE. Non credo che si possa votare per prima la proposta soppressiva della Commissione, perché vi sono altri colleghi che hanno fatto proposte positive, i quali cioè non intendono che manchi un 3° comma, ma desiderano un 3° comma diverso da quello in esame. Pertanto mi pare che si debbano porre prima in votazione le proposte positive. Ove queste non fossero accolte si porrà in votazione la proposta della Commissione, cioè che il 3° comma sia soppresso.

LUCIFERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Devo dire due parole di risposta all'onorevole Fuschini che mi ha tirato in ballo anche, in un certo senso, come persona e come funzione. Io ho ammirato lo sforzo dell'onorevole Fuschini per dimostrare l'incostituzionalità non di alcune norme contenute nella legge, ma di tutto il sistema che si vuol mettere nella legge. E devo riconoscere che è riuscito a dimostrarlo molto bene. Ma io non vorrei allargare la discussione su tutto il sistema, e, quindi, non lo seguo su questo argomento. Dico soltanto che la Giunta delle elezioni della prossima Assemblea si accorgerà che cosa significa aver fatto questo. Non invalideranno tutto il sistema, ma determinate norme, e questa norma sì. E faccio notare all'onorevole Fuschini che questa Assemblea, come tutte le precedenti Assemblee italiane che si sono occupate di questo problema, ha sempre respinto il concetto della lista rigida che lui oggi invoca per giustificare un preteso voto diretto di secondo grado che sarebbe dato alla lista nazionale. Noi non possiamo richiamarci a questo perché anche noi abbiamo rifiutato il concetto della lista rigida. Noi abbiamo riconosciuto ai cittadini il diritto di scegliersi loro i propri rappresentanti e non di farli scegliere dai partiti. E d'altra parte, quando un elettore in una circoscrizione vota una determinata lista, sa che di quella lista fanno parte quelle determinate persone quindi, vota per quelle determinate persone.

Lei, onorevole Fuschini, dice che io non voglio riconoscere la funzione di partito, e che questo è strano in un segretario di Partito; ed è proprio come segretario di Partito che io rispondo ed affermo che si deve lasciare la libertà di scelta al cittadino, perché lei non deve dimenticare che io sono segretario del Partito della libertà, cioè del Partito che dalla libertà prende il nome (*Commenti - Interruzioni*) e quindi deve tutelare la libertà dei cittadini. Questa è la nostra funzione. Noi rivendichiamo questa funzione di difendere la libertà del cittadino anche contro un nostro interesse quando riteniamo che questo sia un interesse nazionale. Ad ogni modo, io richiamo l'attenzione dell'Assemblea su questo emendamento. Lo stesso fatto che la sua discussione sia stata più lunga e più complessa di quella, forse molto più grave, che non ha avuto luogo questa mattina sul referendum sulla Costituzione, dimostra quanti interessi sono toccati da questo argomento. Ora io non credo che si possa sovrapporre la valutazione di una qualunque direzione di partito che, in un certo senso, è un ente pubblico e, in un certo senso è un'associazione privata, alla libera volontà del cittadino elettore. Io non ritengo che i partiti che, per disgrazia o per fortuna, raccolgono una piccola parte dei cittadini elettori, possano invadere il diritto dei numerosissimi elettori che non appartengono a nessun partito. Ese in questo momento, come segretario di partito, io sostengo questa tesi, è anche per difendere i diritti di quei cittadini che approfittano di un diritto che ancora esiste e che, se continueremo di questo passo, finirà presto con l'essere negato agli italiani: il diritto di non associazione. (*Applausi a destra*).

PICCIONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONI. Io vorrei brevemente chiarire i motivi per i quali son contro l'emendamento Lucifero, e sono motivi che partono dal presupposto del riconoscimento effettivo, sostanziale della libertà dei cittadini. Io dovrei contestare con molta cortesia la qualifica che l'onorevole Lucifero si è assunta di segretario del partito della libertà. Direi che ha ampliato a tal segno la propria funzione da dissolverla interamente per il fatto che la libertà non è più il patrimonio di uno o di un altro partito, ma di molti partiti. Fra questi pongo in prima linea il mio. Detto questo, io vorrei fare delle osservazioni di carattere pratico sul concetto ispiratore e sulla pratica conseguenza dell'eventuale applicazione del concetto contenuto nell'emen-

damento Lucifero. Il criterio un po' abusato e un po' logoro della partitocrazia mi pare non abbia più un corso difendibile, un corso valido, poiché nella vita politica moderna democratica il partito ha una sua funzione insostituibile; e dunque alla (se si può dire una parola barbara) personalitocrazia io preferisco sempre la partitocrazia: cioè, alla vita politica affidata alla discrezione o all'arbitrio di due o tre o più personalità, che possono sembrare anche eccelse, preferisco sempre la vita politica in senso democratico affidata al controllo di associazioni, di formazioni responsabili di carattere politico che organizzano le vaste masse popolari, chiamate ad assumere la maggiore responsabilità in uno o in un altro indirizzo politico.

Questo è il significato della distinzione — l'abbiamo detto più volte — fra la concezione liberale e la concezione democratica. Ma non è poi la partitocrazia intesa nel senso, direi, volgare con il quale si spaccia comunemente. Perché se si vuole arrivare fino in fondo, io dirò che nell'applicazione della proporzionale, così come è prevista, il partito non ha una funzione determinante, decisiva, tale da non consentire più applicazione alcuna allo schema astratto del rispetto dalla libertà individuale di tizio o di caio. Praticamente, come si dimostra questo? Basta guardare un po' le cifre delle ultime elezioni del 2 giugno. Io mi riferisco, perché li conosco più da vicino, ai collegi elettorali della Toscana, che ritengo fra l'altro una regione — dal punto di vista politico — giunta ad un livello di maturità notevole. Che cosa è avvenuto?

Che i partiti, cioè la cosiddetta partitocrazia, hanno offerto agli elettori le varie liste messe in votazione in ciascun collegio. E gli elettori come hanno reagito di fronte a questa presa di posizione di ciascun partito? Ve lo dico subito, per dire a che cosa si restringe questo rispetto così esclusivo ed astratto della libertà individuale.

Nel collegio di Firenze e Pistoia vi è stato il Partito comunista, ad esempio, che ha riportato voti di lista 247.798: le preferenze, sono state esercitate da un massimo di 19.000 elettori. Ciò, significa che la volontà individuale dell'elettore per la scelta del candidato si sono esercitate su 19 mila voti; il massimo riportato dal collega onorevole Negarville. Così per gli altri partiti; e così per gli altri due collegi della Toscana.

Che cosa vuol dire questo? Che noi siamo arrivati fortunatamente a questo punto di sviluppo del costume politico nazionale: vuol

dire che i cittadini elettori si indirizzano non in funzione dell'una o dell'altra personalità. E qui il discorso diventerebbe assai più interessante e significativo se si portasse l'analisi fino a vedere come gli elettori hanno reagito nei confronti delle maggiori, o presunte tali, personalità del mondo politico italiano.

Hanno reagito nel senso di approfittare di questo diritto, toccare il quale, si vuol dire sarebbe una lesione addirittura intollerabile della sua facoltà di scelta del candidato, lasciando che su 247 mila elettori soltanto 19 mila facessero uso di questo diritto. E gli altri 220 mila come si sono comportati? Hanno seguito il partito, quello che il partito ha stabilito nell'ordine della lista. Quelli che non danno voti di preferenza vuol dire che implicitamente si affidano a quello che ha fatto il partito nella determinazione dell'ordine della lista.

Questo dimostra chiaramente (bisognerebbe stendere l'analisi a tutti i colleghi) che la enorme maggioranza degli elettori non si orienta più — questo è segno di alta civiltà politica e democratica — nei confronti dell'uno o dell'altra personalità, ma si orienta, fortunatamente, nei confronti dell'una o dell'altra direttiva politica, impersonata in partiti responsabili, che formano la lista e la offrono ai propri elettori. Se questo avviene nella circoscrizione territoriale, là dove il diritto ad esercitare la preferenza è molto esteso, non c'è proprio da stracciarsi le vesti per lo sdegno o per lo scandalo, se i partiti — che non sono formazioni improvvisate o interessate di tizio e di caio, ma formazioni cui sono affidate le sorti, in definitiva, dell'avvenire politico, economico e sociale del Paese — se i partiti, dicevo, i quali hanno questa responsabilità, ad un certo momento dicono agli elettori voi siete liberi di scegliere nella vostra circoscrizione; ma guardate bene, se residuano dei resti nella vostra circoscrizione, essi vengono ammassati al centro e potranno servire ad eleggere deputati in quest'ordine. Questi deputati, fino a prova contraria, sono quasi sempre personalità di partito, che rientrano in una valutazione di quelle personalità, che stanno tanto a cuore agli amici liberali.

Ma ha ripugnato forse al Corpo elettorale l'esperimento, che è stato fatto il 2 giugno? Mi sia consentito dire: no; se mai hanno riluttato un po' ad esso solo alcuni candidati, che si sono visti estromessi, attraverso questa forma, da quest'Aula. C'è forse stato scandalo nel Paese o uno stato d'animo così accorato da dire: non fate la

lista nazionale, perché questo pregiudicherebbe le sorti dell'avvenire politico del Paese? Questo mi sembra assolutamente eccessivo.

Aggiungo che l'applicazione pratica dell'emendamento Lucifero porterebbe a questa altra contraddizione. Siccome egli prevede, per salvare quel tale principio, di cui ho parlato, che, per essere eletto nella lista nazionale, il candidato deve essere eletto anche in una circoscrizione, e l'eletto nella circoscrizione territoriale è necessariamente obbligato a prender posto nella lista nazionale, questi lascia il posto vacante nella lista circoscrizionale a chi viene dopo; ora, con gli scherzi fatti col gioco di queste preferenze, tanto laudate e tanto celebrate, può accadere, come è accaduto in alcuni Collegi, che da un massimo di quaranta mila o venti mila preferenze, riportate dal candidato, che dovrebbe prender posto nella lista nazionale, si può scendere comodamente a 2000 o a 1800 preferenze, per gli ultimi candidati, quelli che hanno diritto ad entrare, secondo l'ordine del risultato elettorale, la quale cosa non salvaguarda minimamente questo supremo interesse morale e politico del cittadino elettore e produrrebbe, presso a poco, lo stesso scandalo che ha prodotto in qualche raro caso la lista nazionale, di veder sedere in Parlamento un candidato che nella lista circoscrizionale può aver riportato appena due o tremila preferenze nei confronti di chi ne ha riportate trenta o quarantamila. Per questo io sono contro l'emendamento presentato dall'onorevole Lucifero ed aggiungo, a quanto è stato detto dall'onorevole Fuschini, che quando si parla di utilizzazione dei resti in sede nazionale bisogna accettare la lista nazionale, e non industriarsi a modificarla con congegni o con mezzi i quali danno luogo a squilibri ed a concezioni che fanno a pugni con la logica, con l'interesse degli elettori e dei partiti, e, in definitiva, con l'interesse del Paese, inteso come espressione democratica nazionale.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 3-bis dagli onorevoli Badini Confalonieri, Caso, Bertola, Bovetti, Morelli Renato, Quarello, Vicentini, Villabruna, Cortese Guido, Geuna, Froggio, Bellavista, Colombo Emilio, Pastore Giulio, Titomanlio Vittoria.

« Non possono utilizzare i resti in lista nazionale i partiti che non abbiano raggiunto il quoziente in almeno cinque Collegi territoriali ».

L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

FUSCHINI, *Relatore per la maggioranza*. Mi sembra che questo emendamento debba essere preso in esame in sede di discussione dell'articolo 62.

BADINI CONFALONIERI. Mi rimetto alla Commissione per la collocazione.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Martino Gaetano ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire il secondo e il terzo comma dell'articolo 15 coi seguenti:*

« La lista nazionale è composta dei candidati di tutte le liste circoscrizionali aventi il medesimo contrassegno.

« L'ordine dei candidati nella lista nazionale è stabilito dopo le elezioni, sulla base dei voti preferenziali riportati da ognuno di essi nella lista circoscrizionale ».

L'onorevole Martino Gaetano ha facoltà di svolgerlo.

MARTINO GAETANO. Onorevoli colleghi, quando io illustrai il mio ordine del giorno, tendente ad escludere la formazione del Collegio unico nazionale al fine dell'utilizzazione dei resti, io ritenni di dover porre la questione su un terreno strettamente costituzionale. Volli evitare ogni considerazione di ordine morale, come quelle che sono state fatte poc'anzi in quest'Aula, perché mi pareva che nessuno fosse qui dentro il quale volesse sostenere il diritto dei partiti di eleggere al Parlamento deputati che non fossero eletti direttamente dagli elettori.

PICCIONI. Li eleggono gli elettori, non i partiti!

MARTINO GAETANO. Questo mi pareva. Quindi non feci alcuna menzione dell'interesse dei partiti o dell'interesse dei piccoli partiti in contrasto con i grandi, come ha fatto testè l'onorevole Fuschini, e poi, dopo di lui, anche l'onorevole Piccioni.

Orbene, io desidero restare nell'ordine di idee nel quale mi trovavo quando illustrai quel mio ordine del giorno. Non è qui il caso di discutere, in nessun modo, la possibilità che i deputati vengano eletti da altri che non siano gli elettori.

PICCIONI. Sono sempre gli elettori che li eleggono.

MARTINO GAETANO. Noi dobbiamo fare in modo che praticamente siano sempre gli elettori ad eleggere i deputati, così come vuole l'onorevole Piccioni. Ora, col sistema che noi adoperammo per le elezioni dell'Assemblea Costituente il 2 giugno 1946, accade

che non tutti i deputati vengano eletti, in effetti, dagli elettori. Questo noi dobbiamo assolutamente evitarlo, e non solo per quelle considerazioni di ordine morale che si possono fare e che sono state fatte, ma soprattutto per considerazioni, ripeto, di ordine costituzionale. Noi, signori miei, abbiamo fatto una Costituzione. Noi abbiamo solennemente dichiarato che non vogliamo nemmeno correre il pericolo che questa Costituzione sia violata, ed a questo scopo abbiamo creato un organo giurisdizionale, che si chiama la Corte costituzionale. Vogliamo noi scientemente, deliberatamente, violarla fin d'ora questa Costituzione, prima ancora che la Corte costituzionale sia istituita? Questo io vi domando. Se voi non vi siete accorti che il sistema elettorale che avete escogitato...

FUSCHINI, *Relatore per la maggioranza*. È il sistema proporzionale.

MARTINO GAETANO. ...importa una aperta violazione dell'ordinamento costituzionale, cercate, vi prego, di prestare attenzione alle sommesse considerazioni colle quali appunto mi propongo di illustrare questo punto.

PICCIONI. Questa è una eresia giuridica e politica.

MARTINO GAETANO. Insisto: io prego l'onorevole Piccioni di prestare ascolto alle mie modeste parole, dopo di che sono convinto che egli si persuaderà che non dico eresie.

Che cosa abbiamo stabilito nella Costituzione a proposito dell'elezione dei rappresentanti del popolo, deputati e senatori? Noi abbiamo stabilito che essi saranno eletti con suffragio universale diretto sulla base, rispettivamente, di un deputato ogni 80 mila abitanti e di un senatore ogni 200 mila abitanti. Ora, l'onorevole Fuschini ha testè ricordato un caso di suffragio indiretto, l'elezione di secondo grado; ma, vi sono degli altri casi di suffragio indiretto, ed uno è appunto questo in esame: l'elezione dei deputati attraverso la lista nazionale avviene in modo indiretto. Prima osservazione.

PICCIONI. Non è vero.

MARTINO GAETANO. Non è vero?

PICCIONI. Dimostreremo poi, il perché.

MARTINO GAETANO. Quando, ad esempio, l'onorevole tizio è un deputato eletto nella lista nazionale e non ha riportato voti sufficienti nella sua lista circoscrizionale per essere eletto, o peggio non è stato nemmeno candidato in una lista circoscrizionale, non si può pretendere di sostenere che egli sia stato eletto direttamente dagli elettori. È

eletto dagli elettori, ma con voto indiretto: è una forma di elezione indiretta.

Seconda osservazione: Noi abbiamo sanzionato nella Costituzione che il corpo elettorale ha il diritto di scegliere un deputato ogni 80 mila abitanti. Quando noi ora stabiliamo con questo sistema elettorale che nelle singole circoscrizioni venga eletto un numero di deputati inferiore a questo che è stabilito nella Costituzione, cioè, ripeto, uno ogni ottanta mila abitanti — supponiamo: in una circoscrizione nella quale dovrebbero essere eletti 22 deputati, ne sono eletti in realtà 20 o 18 — noi abbiamo violato la Costituzione. Infatti, non avviene più l'elezione diretta di un deputato in ragione di 80 mila abitanti, ma in verità gli elettori eleggono i propri rappresentanti in proporzione diversa. (*Interruzione del deputato Minio*).

Ora, questa violazione dell'ordinamento costituzionale noi là dobbiamo evitare. Noi avremmo potuto evitarla sopprimendo il Collegio unico nazionale; non l'abbiamo fatto.

Il Collegio unico nazionale è caro al cuore degli italiani — credo che l'Italia sia il solo Paese dove esiste qualche cosa di simile — perché è ormai nelle nostre tradizioni. Fu introdotto nel 1923 dal fascismo, fu consolidato ed esteso nel 1928 dal fascismo; fu poi riprodotto, sotto altra forma, dalla Consulta. Quando c'era un partito unico, i rappresentanti del popolo erano i rappresentanti dell'unico partito. Allora non esistevano tanti partiti, tante direzioni di partiti, tanti parlamentini di partiti: esisteva il gran consiglio del fascismo. Nella legge del 1946 non si parla di gran consiglio del fascismo: i tempi sono cambiati. Ma tuttavia il Collegio unico nazionale resta nel cuore degli italiani.

PICCIONI. Però per forzare la tesi fino a giungere al paragone col gran consiglio del fascismo ci vuole del coraggio! (*Commenti*).

MARTINO GAETANO. Onorevole Piccioni, questo paragone non è paradossale perché nel 1923 che cosa accadeva praticamente? Quello che accade ora, se pure in misura diversa: che da una parte vi erano dei deputati eletti dal popolo e dall'altra deputati che non erano eletti direttamente dal popolo, ma erano eletti attraverso un particolare meccanismo elettorale: un meccanismo elettorale il quale consente di portare alla Camera persone non scelte dal popolo (*Interruzione dell'onorevole Piccioni*).

Il sistema era analogo. Comunque, per far piacere all'onorevole Piccioni io rinuncio volentieri a questo paragone. Non è questo

che mi interessa. Ciò che mi interessa è affermare che, poiché abbiamo stabilito che un Collegio unico nazionale ci deve essere — e su questo non sono certo io che desidero tornare indietro — e poiché, d'altra parte, noi non vogliamo violare la Costituzione — è vero che non vogliamo questo; onorevole Piccioni?—

PICCIONI. Almeno, direi.

MARTINO GAETANO. Noi dobbiamo escogitare un qualche artificio che consenta di mantenere il Collegio unico nazionale senza violare la Costituzione.

PICCIONI. Ho il dubbio che si sia già violata per i senatori; ma questo è un altro problema.

MARTINO GAETANO. Io non posso certamente insegnare a lei che perseverare nell'errore è diabolico. Ma qui non si tratta nemmeno di questo. Io posso agevolmente dimostrarle che in quel caso la Costituzione non è stata violata ed in questo caso, invece, essa viene violata. Perché in quel caso non sottraemmo niente a ciò che spetta per diritto di Costituzione al corpo elettorale (*Interruzione del deputato Piccioni - Commenti*). Il corpo elettorale eleggerà un senatore ogni 200 mila abitanti; noi abbiamo aggiunto una aliquota di senatori di diritto per la prima legislatura (*Interruzione del deputato Russo Perez*).

PRESIDENTE. La prego, resti alla Camera, non si interessi del Senato.

MARTINO GAETANO. Obbedisco all'onorevole Presidente e torno all'elezione della Camera.

Dicevo che quelli che come me, molti o pochi che siano in quest'Aula, desiderano non offrire questo scandalo al Paese di violare essi stessi la Costituzione, oggi che è stato già approvato il principio del Collegio unico nazionale, si devono preoccupare della ricerca di un artificio che consenta di mantenere il Collegio unico nazionale senza violare la Costituzione.

Ecco lo scopo dell'emendamento che io ho presentato.

Che cosa avviene col sistema da me proposto? Avviene che le direzioni dei Partiti non presentano candidature in quanto candidati sono tutti coloro che figurano nelle liste circoscrizionali, e che la scelta tra i candidati viene fatta dagli elettori, perché eletti sono in definitiva coloro che riportano un maggior numero di voti nelle liste circoscrizionali.

Detto questo, è pure spiegata la ragione dell'incomprensione verificatasi fra me e l'altro collega firmatario del mio precedente emen-

damento, onorevole Corbino. L'onorevole Corbino, infatti, non avendo subito rilevato che per il mio emendamento nella lista nazionale dovevano essere compresi tutti i candidati delle liste circoscrizionali aventi il medesimo contrassegno, riteneva che tutta la questione si limitasse all'ordine dei candidati nella lista, cioè, in pratica, che tutto si limitasse alla proclamazione degli eletti. Di conseguenza egli sosteneva che la discussione dovesse farsi in sede di articolo 62 e non di articolo 15. Io ritengo invece che la discussione si debba fare in questa sede (articolo 15), perché gli eletti, a parer mio, debbono tutti concorrere, nella misura del favore popolare di cui essi hanno potuto dimostrare di godere, alla scelta che avverrà nel Collegio unico nazionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il pensiero della Commissione.

FUSCHINI, *Relatore per la maggioranza*. Io non ho niente da dire, onorevole Presidente: la risposta si trova del resto in quanto ho già detto nella mia relazione circa la proposta dell'onorevole Marinaro.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori dei vari emendamenti se li mantengano o meno. Onorevole Nobile?

NOBILE. Lo mantengo, modificando però il numero da 4 a 6.

PRESIDENTE. Onorevole Lucifero?

LUCIFERO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Colitto, mantiene i due emendamenti dell'onorevole Gianini, che ha fatto propri?

COLITTO. Non insisto, onorevole Presidente, né sul primo né sul secondo.

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Tumminelli, il suo emendamento si intende decaduto.

Onorevole Rescigno, mantiene il suo emendamento?

RESCIGNO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Martino Gaetano?

MARTINO GAETANO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, occorre tener presente il testo dell'articolo 15 del decreto 10 marzo 1946 per rendersi conto del valore degli emendamenti che sono stati presentati e che ora dovranno essere votati. Il primo comma dell'articolo 15 di quel decreto legislativo è del seguente tenore:

« Le liste dei candidati per il Collegio unico nazionale devono essere presentate da non

meno di dodici delegati effettivi di liste aventi lo stesso contrassegno che assumerà la lista per il Collegio unico nazionale ».

L'onorevole Nobile propone che invece di 12 i presentatori debbano essere sei.

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Nobile, non accettata dalla Commissione.

(*Non è approvata*).

Passiamo all'emendamento degli onorevoli Lucifero e Condorelli, che propongono una modifica al terzo comma dell'articolo 15. Questo terzo comma è del seguente tenore:

« I candidati al Collegio unico nazionale devono essere compresi in almeno una lista circoscrizionale ».

Gli onorevoli Lucifero e Condorelli hanno proposto di sostituirlo col seguente:

« Nessuno può essere candidato nel Collegio unico nazionale se non è candidato in un collegio circoscrizionale. Nessuno può essere eletto nel Collegio unico nazionale se non è stato eletto in un collegio circoscrizionale ».

UBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI. Chiedo che questo emendamento sia votato per divisione.

PRESIDENTE. Sta bene.

MARINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Mi associo alla richiesta dell'onorevole Uberti.

PRESIDENTE. Sta bene.

MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO. Il mio emendamento dovrebbe avere la precedenza su quello dell'onorevole Lucifero, perché riguarda anche il secondo comma dell'articolo.

PRESIDENTE. Allora, onorevoli colleghi, vi è l'emendamento dell'onorevole Martino Gaetano, il quale, abbraccia contemporaneamente il secondo ed il terzo comma dell'articolo 15; e pertanto esso deve essere votato per primo.

Il secondo comma dell'articolo 15 è del seguente tenore:

« Ciascuna lista per il collegio unico nazionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero delle circoscrizioni ».

L'onorevole Martino Gaetano ha proposto il seguente emendamento:

« *Sostituire il secondo e il terzo comma dell'articolo 15 coi seguenti:*

« La lista nazionale è composta dei candidati di tutte le liste circoscrizionali aventi il medesimo contrassegno.

« L'ordine dei candidati nella lista nazionale è stabilito dopo le elezioni, sulla base dei voti preferenziali riportati da ognuno di essi nella lista circoscrizionale ».

MAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA. Mi pare che, per l'emendamento Martino, all'attuazione pratica si verificherà questo: che i candidati in una grande circoscrizione, poiché potranno più facilmente raccogliere voti di preferenza nei confronti dei candidati delle piccole circoscrizioni, saranno favoriti.

PRESIDENTE. Lei può avere tutte le ragioni, onorevole Mazza; ma lei ritorna all'esame del merito. Molti dei colleghi avranno probabilmente già pensato quello che pensa lei, ma non riapriamo la discussione.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Io credo che anche l'emendamento dell'onorevole Martino si debba votare per divisione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Corbino. Io penso che occorra votare prima la prima parte della formulazione dell'onorevole Martino e successivamente esaminare se votare prima l'emendamento Lucifero e poi la seconda parte dell'emendamento Martino o viceversa.

UBERTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI. Poiché l'emendamento dell'onorevole Martino in realtà è la negazione del voto dato precedentemente, pur senza sollevare la questione della preclusione, dichiaro che voteremo contro l'emendamento dell'onorevole Martino.

FUSCHINI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSCHINI, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Presidente, faccio presente che la Commissione ha proposto una modifica al 1° comma dell'articolo 15, che non è stata approvata ancora.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione la proposta della Commissione di elevare da 12 a 20 il numero dei delegati effettivi

e di lista che devono presentare la lista dei candidati per il collegio unico nazionale con lo stesso contrassegno. La formulazione resta la seguente:

« Le liste dei candidati per il collegio unico nazionale devono essere presentate da non meno di 20 delegati effettivi di liste aventi lo stesso contrassegno che assumerà la lista per il collegio unico nazionale ».

(È approvata).

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento Martino Gaetano:

« La lista nazionale è composta di candidati di tutte le liste circoscrizionali aventi lo stesso contrassegno ».

MARTINO GAETANO. Domandiamo la votazione a scrutinio segreto.

SCOCCIMARRO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO, *Presidente della Commissione*. Di fronte a una domanda di scrutinio segreto, io prego la Presidenza di prendere in considerazione il fatto che la proposta dell'onorevole Martino significa in sostanza abolizione della lista nazionale.

Una voce al centro. No.

SCOCCIMARRO, *Presidente della Commissione*. Pertanto mi domando se può essere messa in votazione. Rimetto alla Presidenza il giudizio.

MARTINO GAETANO. Non è vero.

FUSCHINI, *Relatore per la maggioranza*. Ma come non è vero?

SCOCCIMARRO, *Presidente della Commissione*. È così. Non l'ho detto fino adesso, ma sono costretto ora. Si fa dell'ostruzionismo!

PRESIDENTE. Io vorrei soltanto far osservare che l'eccezione di preclusione non deve essere sollevata come ritorsione ad una richiesta, che può anche apparire esagerata, di qualche collega. Bisogna considerare la proposta dell'onorevole Martino Gaetano in tutta la sua struttura interna. La proposta dell'onorevole Martino non sopprime di fatto una lista nazionale, ma la propone in determinati modi. Vorrei, tuttavia, pregare l'onorevole Martino Gaetano, che ha assistito alla discussione e conosce perfettamente l'atteggiamento della grande maggioranza dell'Assemblea, di considerare l'opportunità di insistere o meno sulla richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MARTINO GAETANO. Onorevole Presidente, se il voto di ieri avesse rivelato una